

Decreto Legislativo 18 gennaio 2000, n. 9

"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituita dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante delega al Governo per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e unificare tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, le modalita' di pagamento nonche' per l'armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati;

Visto il comma 162 del medesimo articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede una delega al Governo per il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante disposizioni di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di

cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del 10 dicembre 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata dalla riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis (*Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione*). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale."

"Art. 3-ter (*Procedure di controllo sulle autoliquidazioni*). - 1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qua lora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la

sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria."

"Art. 3-*quater* (*Modifica alla normativa in materia di imposta di registro*). - 1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso .".

"Art. 3-*quinqüies* (*Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo*). - 1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320.000. ;

b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente:

"1-*bis*. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica .".

"Art. 3-*sexies* (*Disposizioni di attuazione*). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis*, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:

a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3-*bis* .".

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1996", sono inserite le seguenti: ", incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi";

2) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "variazione in aumento", sono inserite le seguenti: ", cosi' come incrementata ai sensi del comma 1,";

b) nell'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'articolo 1, comma 4";

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Tuttavia detto reddito" sono inserite le seguenti: ", per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione,";

3) i commi 3 e 4 sono soppressi;

4) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

D.P.R. del 18/08/00 n. 308

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/00)

Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.

(N.D.R.: "Il regolamento in questione e' stato ammesso al visto dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 105 del 14 novembre 2000.")

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-sexies, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e imposta di bollo;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il

perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in relazione alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

"il seguente regolamento:

art. 1: (in vigore dal 14/11/00)

Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale

1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione, assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione, dell'annotazione dei registri immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria.

art. 2: (in vigore dal 14/11/00)

Trasmissione telematica di atti non implicanti l'impiego della firma digitale

1. Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonché per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2, è trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell'atto.

2. Il pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonché i dati della dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale è conservata dal pubblico ufficiale.

3. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell'originale dell'atto.

4. A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalità.

5. Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.

6. Gli uffici finanziari possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale.

art. 3: (in vigore dal 14/11/00)

Modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica

1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono fissate le modalità tecniche e le date di attivazione della trasmissione per via telematica di cui all'articolo 1 e di quella di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

art. 4: (in vigore dal 14/11/00)

Termine per la richiesta di registrazione

1. La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

art. 5: (in vigore dal 14/11/00)

Voltura catastale

1. La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni, è eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.

3. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell'unità originaria iscritta in atti.

4. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura.

art. 6: (in vigore dal 14/11/00)
Formalita' ipotecarie

1. Per l'esecuzione delle formalita' ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalita' stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale e' certificata l'esecuzione della formalita' a norma del codice civile.
2. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalita'.

art. 7: (in vigore dal 14/11/00)
Arrotondamento

1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unita', per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

art. 8: (in vigore dal 14/11/00)
Imposta di registro

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:a) all'articolo 41: 1) al comma 1, le parole: "10 mila" sono sostituite dalla parola "mille" e le parole: "5 mila" sono sostituite dalla parola: "cinquecento" e, dopo la parola "superiore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore"; 2) al comma 2, le parole: "inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa"; b) all'articolo 76, comma 2, dopo le parole: "presentati per la registrazione", sono inserite le seguenti parole: "o registrati per via telematica".

art. 9: (in vigore dal 14/11/00)
Imposta di bollo

1. Nell'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "all'articolo 2678 del codice civile", sono aggiunte le seguenti: "nonche' le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti".

art. 10: (in vigore dal 14/11/00)
Imposte ipotecaria e catastale

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' apportata la seguente modifica: a) all'articolo 18, la parola: "diecimila" e' sostituita dalla parola: "mille" e la parola: "cinquemila" e' sostituita dalla parola "cinquecento" e, dopo la parola: "superiore", sono aggiunte, le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000

Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari: approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

E
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 che ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche, alla disciplina dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *h-ter*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle imposte, tasse e sanzioni non espressamente indicate nello stesso articolo, individuate con decreto del Ministro delle Finanze;

Visto l'articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, secondo il quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con modalità diverse dal contante, definite con uno o più decreti del Ministro delle Finanze;

Considerata l'opportunità di definire le modalità tecniche con le quali è effettuato il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visti gli articoli 3, comma 2, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del quale le disposizioni normative concernenti l'Amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 vano intese nel senso che il Ministro delle Finanze adotta esclusivamente provvedimenti che siano espressione del potere di indirizzo politico - amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme su perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonché le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico,

presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione;

Considerato che, in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 3-*bis* , 3-*ter* e 3-*sexies* comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, nonché dagli articoli 2 e 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, occorre tra l'altro approvare il modello unico informatico e stabilire le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica;

Decreta:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “servizio telematico”: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico, unitamente a copia dell'atto, e degli altri dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

b) “modello unico informatico”: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le informazioni per il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione, relative agli atti per i quali è utilizzata la procedura telematica;

c) “adempimento”: la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale, di singoli atti relativi a diritti sugli immobili;

d) “utenti”: i pubblici ufficiali di cui all'art. 10, lettera b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

e) “file”: l'archivio elettronico che contiene i dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, relativi ad uno o più atti inerenti ad un singolo utente.

Art. 2 Approvazione del modello unico informatico e delle modalità di trasmissione

1. E' approvato il modello unico informatico con le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 contenenti le informazioni da trasmettere telematicamente.

1. 2. Sono approvate le modalità tecniche per la trasmissione dei dati riportate nell'allegato 2.

Art. 3

Controlli di trasmissione

1. La trasmissione non si considera effettuata qualora il file cui si riferisce sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione;
- b) file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle modalità tecniche di cui all'allegato 2;
- c) mancata o erronea indicazione degli estremi identificativi necessari per il pagamento di cui all'articolo 10.

2. La trasmissione non si considera effettuata relativamente al singolo atto, qualora le informazioni non rispondano ai requisiti riportati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

Capo II

TRASMISSIONE TELEMATICA DI ATTI

NON IMPLICANTE L'IMPIEGO DELLA FIRMA DIGITALE

Art. 4

Abilitazione al servizio telematico

1. Gli utenti sono abilitati

alla trasmissione dei file relativi agli atti le cui copie non sono integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, secondo le modalità indicate nei commi successivi.

2. Gli utenti presentano domanda di abilitazione all'ufficio del Territorio competente in relazione alla loro sede, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione finanziaria.

3. L'ufficio, verificata l'identità e la qualifica dell'utente e la regolarità della domanda, rilascia l'attestazione di abilitazione, la cui copia controfirmata dal richiedente è acquisita agli atti, nonché le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.

4. L'abilitazione ha effetto

dal giorno lavorativo successivo al rilascio.

Art. 5

Revoca dell'abilitazione

1. L'abilitazione al servizio telematico è revocata, su segnalazione degli organi competenti, per sospensione o cessazione della pubblica funzione.

2. Il provvedimento di revoca è notificato al soggetto abilitato.

Art. 6

Trasmissione tramite soggetti autorizzati

1. Gli utenti possono avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti per l'esecuzione dell'adempimento per via telematica, di soggetti autorizzati dall'Amministrazione finanziaria su segnalazione dei competenti organi istituzionali nazionali di categoria degli utenti, ovvero, in assenza di questi, degli organi comunque competenti per territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a soggetti che siano in possesso di adeguate capacità tecniche, economiche e finanziarie, e che operino nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, limitandosi al trattamento dei dati per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario.
3. L'autorizzazione alla trasmissione dei dati è revocabile in caso di gravi irregolarità nell'utilizzo del servizio telematico.
4. Gli utenti danno comunicazione all'Amministrazione finanziaria della scelta del soggetto autorizzato di cui intendono avvalersi e di eventuali variazioni della stessa.

Art. 7

Codice di autenticazione dei file

1. Il file da trasmettere all'Amministrazione finanziaria è corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l'identità dell'utente e l'integrità delle informazioni.
2. Il codice di autenticazione è il risultato della procedura telematica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota solo al soggetto abilitato, e una pubblica, nota almeno al soggetto abilitato e all'Amministrazione, che permette di verificare la provenienza e l'integrità del file.
3. In caso di perdita, di impossibilità di utilizzo o di uso improprio da parte di terzi della chiave privata, l'utente presenta apposita comunicazione al competente ufficio del Territorio, che provvede tempestivamente alla disattivazione ed alla sostituzione della stessa.
4. Il codice di autenticazione è apposto dall'Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all'utente.

Art. 8

Ricevute di trasmissione dei file e di registrazione

1. L'Amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta ricezione del file contenente i dati necessari per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, mediante ricevuta resa contestualmente disponibile per via telematica nella quale sono indicati:
 1. a) la data e l'ora di ricezione del file;
 2. b) l'identificativo del file attribuito dal soggetto abilitato e quello attribuito dall'Amministrazione finanziaria,
 3. c) il numero degli atti contenuti nel file;
 4. d) il numero degli atti registrati, il relativo numero di repertorio, nonché la data, il numero di registrazione e l'ufficio delle Entrate competente;
 5. e) il numero degli atti scartati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed il loro repertorio, nonché il motivo dello scarto;

6. f) l'importo per cui viene disposto il prelievo da parte dell'Amministrazione finanziaria, ovvero l'importo dichiarato come versato con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La ricevuta di cui al comma precedente non è prodotta nei casi di cui all'articolo 3, comma 1.

3. L'Amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica, entro dieci giorni lavorativi dall'invio dei dati, il file contenente l'attestazione del versamento della somma autoliquidata, eseguito secondo le modalità del successivo articolo 10, comma 1.

Art. 9

Esecuzione dell'adempimento

1.

La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono ricevuti.

2. Le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, si considerano presentate nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione, successivo a quello in cui i dati sono ricevuti.

3. L'Amministrazione finanziaria rende disponibile per via telematica agli utenti il file contenente gli esiti dell'elaborazione delle volture, per ciascun ufficio del Territorio.

Art. 10

Modalità di pagamento telematico

1. Gli utenti effettuano il pagamento dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione attraverso addebito sul conto corrente, bancario o postale, disposto direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

2. Per consentire i pagamenti di cui al comma 1, le banche e le Poste Italiane s.p.a. stipulano con il Ministero delle Finanze apposita convenzione. Nel caso in cui il conto corrente sia intrattenuto con banca non convenzionata, è consentito, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio telematico, il pagamento secondo le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. L'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento della maggiore imposta e degli eventuali interessi moratori e sanzioni dovuti ai sensi dell'art. 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, determinati dagli uffici in sede di controllo dell'autoliquidazione, o dispone il prelievo delle relative somme a fronte dell'assenso comunicato, per via telematica, dagli utenti.

4. Qualora ricorra l'ipotesi di compensazione delle somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, i notai evidenziano il credito nel file da trasmettere per l'esecuzione dell'adempimento.

Art. 11

Utilizzo del servizio telematico

1. L'utilizzo del servizio telematico è garantito dalle ore 4.00 alle ore 22.00 nei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi.

2. L'Amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso, dandone preventiva comunicazione.

Art. 12

Irregolare funzionamento del servizio telematico

1. Si considera irregolare funzionamento del servizio telematico l'interruzione dello stesso per un periodo superiore alle tre ore nell'arco temporale giornaliero di erogazione.

2. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'Amministrazione finanziaria garantisce comunque l'eseguibilità degli adempimenti, anche mediante presentazione su supporto informatico, all'ufficio competente in relazione alla sede dell'utente, dei dati necessari per l'esecuzione dell'adempimento.

Art. 13

Oneri economici

1. L'utilizzazione del servizio telematico da parte degli utenti, nonché lo scambio di dati e informazioni tra gli uffici delle Entrate e del Territorio, sono effettuati senza oneri economici per l'Amministrazione finanziaria, tranne quelli relativi al funzionamento del proprio servizio informativo.

Art. 14

Disposizioni di attuazione

1. Con successivi decreti del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio telematico di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
(dott. Massimo Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
(dott. Mario Picardi)

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(dott. Fabrizio Hinna Danesi)
